

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

(79^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 » (1883) (D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1070, 1075, 1078, 1079
CHIARIELLO	1073
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1077, 1078
DERIU, <i>relatore</i>	1070, 1072, 1075
DE UNTERRICHTER	1074
FABRETTI	1073
FERRARI Giacomo	1071, 1072, 1074
GAIANI	1073
GENCO	1073, 1078
GUANTI	1075
JERVOLINO	1074, 1076, 1077
MASSOBRIO	1077
SPIGAROLI	1072, 1073, 1078
ZANNIER	1075, 1078

« Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle stra-

de statali di primaria importanza » (1891)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1079, 1084
CHIARIELLO	1082
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1083
DERIU, <i>relatore</i>	1079, 1082, 1083
DE UNTERRICHTER	1081
FABRETTI	1082
GAIANI	1081, 1083
GENCO	1082
GIANCANE	1082

« Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1920-Urgenza)
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1085, 1086
CHIARIELLO	1086
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1085
DERIU, <i>relatore</i>	1085, 1086
GAIANI	1086
GENCO	1085
GIANCANE	1086

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., traspr., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollanza, De-riù, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spataro, Vergani, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Spigaroli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici de' Cocci.

L O M B A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: « Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 » (1883)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli, Lombardi, Bettoni, Baldini, Zenti, Limoni, Bellisario, Zaccari e Ferrari Francesco: « Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere d), e), f) e g), della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, sempre che, prima del loro inizio, sia stata

data comunicazione del danno al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto al relativo accertamento.

D E R I U, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ritengo di aver poco da aggiungere alla chiara ed esauriente relazione dei senatori Spigaroli ed altri proponenti, che accompagna il testo del disegno di legge in esame.

A seguito delle eccezionali calamità atmosferiche abbattutesi, nel luglio del 1965, su vasti territori del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia, dell'Emilia, della Lombardia e del Piemonte, il Governo è intervenuto con la legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze di carattere straordinario per far fronte ai gravissimi danni subiti da quelle regioni.

Purtroppo, per una serie di complicate vicende burocratiche, i Provveditorati alle opere pubbliche delle zone colpite non hanno potuto procedere con la dovuta tempestività alla riparazione ed alla ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate o distrutte. Infatti, le somme stanziare a questo scopo sono state loro assegnate ad un anno circa di distanza dall'epoca in cui si sono verificati i danni.

Pertanto, la non tempestiva attuazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, ha provocato un vivo disagio ed ha colpito in modo particolare quei cittadini i quali hanno rapidamente intrapreso il riattamento dei propri edifici, anticipando le somme occorrenti. Risulta che molti proprietari di fabbricati urbani, dopo aver fatto accertare il danno subito a cura del competente ufficio del Genio civile, hanno provveduto a loro spese a far eseguire i lavori di riparazione, confidando nel successivo rimborso da parte dello Stato. Lo stesso dicasi per i Comuni che sono intervenuti quasi immediatamente per riparare scuole ed altre opere.

La legge n. 969, però, non autorizza il rimborso di spese ai soggetti interessati che, per loro conto, sia pure per motivi di grave urgenza, hanno proceduto ai lavori necessari o li stanno portando a termine, soprattutto se tali lavori, come nel caso di

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

opere di pubblica utilità, avrebbero dovuti essere eseguiti direttamente dallo Stato.

Pertanto, è accaduto che molti proprietari di edifici privati, i parroci e le Amministrazioni locali sono stati esclusi da ogni beneficio previsto dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969.

Il disegno di legge in esame tende a riparare ad un trattamento tanto ingiusto nei confronti di chi ha dimostrato spirito d'iniziativa e solerzia e stabilisce il principio secondo cui si farà luogo al rimborso delle spese sostenute per i lavori di ripristino effettuati; ciò a condizione, tuttavia, che prima dell'inizio dei lavori i danni siano stati comunicati al Genio civile oppure siano stati da questo accertati di propria iniziativa.

Il disegno di legge in esame dovrà costituire la prova concreta della sensibilità del Governo nei confronti di chi è stato provato dalle calamità atmosferiche; e va anche ricordato che il principio di cui sopra è stato recepito, con riferimento alle recenti alluvioni, nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, ritengo che esso non comporti alcun aggravio di spesa rispetto alla legge n. 969, poichè le nuove spese rientrano nella cifra di lire due miliardi e mezzo già resa disponibile e di cui, da accertamenti eseguiti, è stata utilizzata solo una minima parte a causa, ripeto, della restrittiva interpretazione ed applicazione data alla citata legge n. 969.

Concludendo, il disegno di legge in esame mi sembra meritevole di accoglimento ed invito pertanto la 7^a Commissione ad approvarlo.

FERRARI GIACOMO. Dichiaro di essere favorevole al provvedimento in esame; ho però una osservazione da fare.

Nel testo proposto dai senatori Spigaroli ed altri si dice che le provvidenze in oggetto sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa avendo dato, prima del loro inizio, comunicazione del danno al competen-

te ufficio del Genio civile o avendo questo fatto il relativo accertamento.

Ora, e questo è il problema, la denuncia al Genio civile dei danni subiti, proprio nei paesi più colpiti (per esempio nella provincia di Parma), non è stata fatta.

La frazione di Torricella di Sissa è stata quasi completamente distrutta dal ciclone del 4 luglio 1965, ma i 42 interessati, che hanno ricostruito la propria abitazione, si sono visti respingere dalla Corte dei conti le richieste di risarcimento delle spese sopportate, anche se il Genio civile aveva provveduto alle perizie in ottemperanza alle disposizioni date dal Ministero ai Provveditori alle opere pubbliche.

In un telegramma, infatti, il Ministero dei lavori pubblici aveva assicurato che ci sarebbe stato un risarcimento anche per quei lavori eseguiti prima dell'emanazione della legge sempre che, naturalmente, gli uffici del Genio civile avessero accertato il danno e riscontrato la legittimità dei lavori eseguiti dagli interessati. Il Genio civile, come ho detto, ha eseguito le perizie, ma la Corte dei conti le ha respinte tutte, tranne una (forse perchè non si è accorta che era uguale alle altre).

Vi lascio immaginare lo stato di disagio di queste popolazioni colpite. Ricordo che, subito dopo il ciclone, oltre le autorità provinciali, si è recato sul posto anche il Vice Presidente del Consiglio, onorevole Nenni, il quale disse a quella povera gente, che aveva perso tutto, che lo Stato sarebbe intervenuto, ma che anche loro dovevano darsi da fare per ricostruire le proprie abitazioni in vista del vicino inverno.

Tutti si sono messi dunque al lavoro per ricoprire le case e aggiustarle alla meglio; è poi intervenuto il Genio civile che ha eseguito le relative perizie.

Perchè, dunque, non tener conto degli sforzi compiuti da queste popolazioni, delle spese e dei sacrifici sostenuti? La denuncia dei danni subiti non è stata fatta perchè gli interessati ignoravano, sul momento, che sarebbe stata emanata una legge specifica e non certo per cattiva volontà.

In conclusione, io proporrei di modificare l'articolo unico del disegno di legge al fine

di consentire la erogazione del contributo anche quando non vi sia stata comunicazione del danno da parte dell'interessato al Genio civile o questo non abbia proceduto all'accertamento prima dell'inizio dei lavori. Allo scopo, basterebbe sopprimere la seconda parte dell'articolo, dopo le parole « di loro iniziativa ».

In tal modo, verrebbero salvaguardati i diritti dei danneggiati di Torricella di Sissa che un'interpretazione restrittiva della norma in esame comprometterebbe irrimediabilmente.

S P I G A R O L I. Mi sembra che la preoccupazione del senatore Ferrari non sia priva di fondamento: in effetti, ci possono essere interessati i quali, non avendo presentato la denuncia dei danni subiti prima dell'inizio dei lavori di riparazione, verrebbero esclusi dalle provvidenze di cui trattasi.

Per ovviare a tale inconveniente, a mio avviso, basterebbe sopprimere dal testo dell'articolo unico l'inciso « prima del loro inizio », di modo che non vi sia un termine preciso per la comunicazione del danno al Genio civile ed il relativo accertamento da parte di quest'ultimo.

F E R R A R I G I A C O M O. Sarà poi necessario che il Ministro dia precise istruzioni ai Provveditorati alle opere pubbliche circa l'interpretazione della norma, perchè non vorrei che la Corte dei conti avesse altre obiezioni da sollevare.

D E R I U, *relatore*. Devo confessare di essere molto perplesso in merito alla proposta soppressiva del senatore Ferrari, accettata dal proponente, senatore Spigaroli.

Ricordo a me stesso prima che agli altri che, in questo campo delle provvidenze statali, bisogna stare molto attenti perchè, purtroppo, c'è della gente che riesce a profittare anche dei cataclismi e delle disgrazie. Non vorrei che qualcuno delle zone danneggiate dal ciclone, pur non avendo subito alcun danno, si fosse ammodernata la propria casa adducendo perdite e crolli fittizi

e venisse ora, se accettassimo la proposta Ferrari, risarcito delle spese effettuate.

Io penso che chi ha effettivamente subito un danno la denuncia deve averla certamente presentata, e mi sembrerebbe molto strano il contrario!

Se togliamo l'inciso « prima del loro inizio », noi apriamo la strada agli abusi e costituiamo pericolosi precedenti che potrebbero essere invocati per successivi provvedimenti di questa natura. Ora noi prevediamo lo stanziamento di due miliardi e mezzo di lire, ma, in altri casi, si potrebbe trattare di decine di miliardi!

Non mi sembra dunque opportuno approvare formulazioni legislative che potrebbero rivelarsi, in futuro, estremamente pericolose perchè suscettibili di ingiuste estensioni.

Per avvalorare la mia tesi aggiungo un'altra considerazione; il ciclone si è verificato nei primi giorni del mese di luglio 1965 e lo Stato è intervenuto con la legge n. 969 del 26 luglio dello stesso anno, con una rapidità, pertanto, veramente eccezionale. Il provvedimento oggi al nostro esame è di modifica di quella legge ma, evidentemente, chi ha subito danni (considerando, ripeto, la tempestività con cui lo Stato è intervenuto) deve averli segnalati immediatamente al Genio civile; è inconcepibile che sia avvenuto altrimenti!

Da quando in qua, infatti, un soggetto che subisca dei danni non si preoccupa di portarli a conoscenza delle Autorità e di informarsi sulle provvidenze emanate dallo Stato?

F E R R A R I G I A C O M O. La mia preoccupazione è per i casi della mia provincia, che conosco bene!

D E R I U, *relatore*. Il fatto è che io so di gente che ha dato comunicazione di danni del tutto inesistenti; perciò non mi rendo conto del perchè chi veramente è stato colpito non abbia fatto altrettanto.

In Sardegna abbiamo ancora 2.000 persone che non sono state risarcite dei danni subiti a seguito dell'alluvione del 1951 e questo non perchè costoro non abbiano fat-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

to regolare denuncia, ma perchè il Ministero dei lavori pubblici, nonostante le ripetute promesse, non ha mai dotato i Provveditorati alle opere pubbliche delle somme necessarie per i rimborsi delle spese sostenute o da sostenere.

Il caso in esame è ben diverso, onorevoli senatori, e non vorrei che l'accoglimento della proposta del senatore Ferrari ponesse la premessa a pericolosi precedenti, nonchè ad abusi!

CH I A R I E L L O. Mi dichiaro d'accordo con il senatore Deriu. Per erogare le provvidenze di cui al disegno di legge in esame non si chiede altro, ai soggetti interessati, che di aver dato comunicazione dei danni prima dell'inizio dei lavori di riparazione, il che mi sembra quanto mai logico ed opportuno.

Sono dell'avviso, quindi, che il testo dell'articolo unico del provvedimento in esame debba essere lasciato così com'è, secondo quanto detto dal senatore Deriu.

G A I A N I. Mi sembra che la preoccupazione espressa dai senatori Deriu e Chiarriello sia puramente teorica perchè non avviene mai che i cittadini riescano ad approfittare della situazione, nell'eseguire i lavori di riparazione dell'edificio danneggiato; anzi, nella realtà, abitualmente succede che coloro che hanno subito danni non riescono quasi mai a ricevere il risarcimento che è loro dovuto.

Perciò ritengo che accettando questa modifica, se è vero che facciamo una cosa che può destare qualche preoccupazione, è altrettanto vero che facciamo opera di giustizia verso coloro che hanno già iniziato i lavori di riparazione.

F A B R E T T I. Desidero dire molto brevemente che, a mio avviso, le preoccupazioni espresse dai senatori Deriu e Chiarriello, hanno un fondamento molto relativo — come ha detto giustamente il senatore Gaiani —, perchè la proposta di togliere l'inciso: «prima del loro inizio» lascia integro l'impegno e l'obbligo della comunicazione al Genio civile e mette il cittadino in

condizione di operare subito. Diversamente, succede che dopo certi cataclismi — dopo un ciclone, nel caso specifico — bisogna aspettare che venga fatto il sopralluogo prima di poter iniziare le riparazioni, con una grande perdita di tempo.

Torno a ribadire, quindi, che con la modifica proposta non si corre il pericolo dei rischi denunciati, cioè non c'è pericolo di abusi; semmai, come l'esperienza insegna, si può verificare il contrario, ossia che non sempre i cittadini danneggiati riescono ad ottenere quanto è loro dovuto.

CH I A R I E L L O. Per lo meno un onere minimo è necessario metterlo!

S P I G A R O L I. Vorrei cercare di eliminare qualche convinzione erronea, se mi è possibile, chiarendo quanto detto dal senatore Deriu.

La legge che si vuole modificare con il provvedimento in esame porta la data del 26 luglio 1965, ma è stata pubblicata il 17 agosto successivo ed è diventata operante il 2 settembre, e questo è bene tenerlo presente. Nel periodo, quindi, che va dal luglio al settembre moltissime persone hanno sistemato le loro case.

G E N C O. Sono del parere che un termine, comunque, sia necessario apporlo perchè, se aboliamo l'inciso: «prima del loro inizio» senza dire altro, corriamo il rischio di consentire a chi ha fatto riparare la casa da oltre un anno di presentare la domanda e di rimettersi nei termini. Allora lo Stato come può garantirsi che non vengano fatte speculazioni?

G A I A N I. L'esperienza ci insegna che avviene il contrario, cioè che ci rimettono sempre coloro che hanno subito i danni.

G E N C O. L'esperienza, senatore Gaiani, è favorevole sia alla sua che alla mia tesi.

Tanto per fare un esempio, all'inizio della guerra, in regime fascista, venne emanata una legge in base alla quale veniva assicurato che i danni prodotti dai bombardamen-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 79ª SEDUTA (30 novembre 1966)

ti sarebbero stati riparati a spese dello Stato. Questa legge ha consentito molte speculazioni: a Bari, sono stati riparati alcuni fabbricati che non erano stati in alcun modo danneggiati dalla guerra.

Un termine, quindi, come ho già detto, deve essere posto senz'altro, perchè il Genio civile deve operare un minimo di controllo; altrimenti veramente finiamo col consentire speculazioni.

DE UNTERRICHTER. Discussioni di questo genere, purtroppo, avvengono perchè manca la legge quadro organica che deve servire per tutti i casi di calamità. È necessario indicare al cittadino come si deve comportare quando è colpito da un danno che può essere in tutto o in parte risarcito dallo Stato. Disgraziatamente, queste indicazioni non sono state date in tempo, ma non per questo possiamo danneggiare quei cittadini che si trovano nella situazione illustrata dal senatore Ferrari.

Non va dimenticato, inoltre, che chi dà inizio immediato alla riparazione dei danni generalmente economizza danaro della collettività perchè il danno si riduce enormemente: a Trento, ad esempio, in questi giorni si è lavorato moltissimo, trasgredendo indubbiamente ad alcune norme, ma i danni sono stati ridotti almeno di un terzo per questo intervento così tempestivo. Per tale motivo non deve costituire per noi una preoccupazione il fatto che fra tanti cittadini onesti ci possa essere quello meno onesto che cerca di approfittare della situazione.

Ora, per sanare tale questione, io propongo che nel provvedimento venga detto che coloro che hanno eseguito di propria iniziativa le opere di riparazione e si trovano nella situazione fatta presente dal senatore Ferrari possono fare ricorso all'istituto dell'atto notorio, confermato dall'autorità comunale. In altre parole, il cittadino danneggiato deve trovare quattro testimoni che garantiscano che egli ha subito effettivamente dei danni in conseguenza dell'evento calamitoso e tale asserzione dovrà essere confermata dal sindaco, sotto la sua personale responsabilità.

JERVOLINO. Il senatore De Unterrichter ha detto proprio quello che io avevo intenzione di dire, cioè che le due tesi che si stanno dibattendo sono conciliabili con la presentazione di un atto notorio, che possa convalidare la richiesta.

Dopo l'eruzione vesuviana del 1906, ricordo che venne emanata una legge la quale consentiva a coloro che avevano subito danni o per la colata della lava dal Vesuvio o per la pioggia dei lapilli di esibire insieme alla domanda di risarcimento un atto notorio. In proposito, però, vorrei far presente al senatore De Unterrichter che non c'è alcun bisogno che l'atto notorio venga confermato dal Comune: esso può essere stilato o dinanzi al pretore, o dinanzi al notaio o presso il Comune. Quando quattro cittadini si presentano all'autorità che per legge può raccogliere la deposizione e dichiarano che consta loro che si è verificato un certo evento, tale testimonianza fa fede fino a querela di falso.

Pertanto, modificando parzialmente la proposta fatta dal senatore De Unterrichter, per conciliare le due tesi io propongo, tenendo ferma la soppressione dell'inciso: « prima del loro inizio », che nell'articolo unico si dica che la domanda di coloro i quali chiedono la rivalsa dei danni deve essere suffragata da un atto notorio redatto nelle forme richieste dalla legge. Il cittadino sarà libero di scegliere l'autorità a cui rivolgersi: se vorrà fare economia, si rivolgerà al Comune perchè l'atto viene fatto in carta semplice e non si pagano i diritti; se vorrà farlo dinanzi ad un notaio dovrà pagare i diritti; se, infine, vorrà affrontare una spesa media, andrà dinanzi al pretore e pagherà soltanto la carta bollata.

FERRARI GIACOMO. Il Genio civile ha proceduto in questa maniera: ha redatto le perizie con relazione e le ha inviate al Provveditorato. Tutte hanno la seguente dizione: « In sede di sopralluogo con la scorta della perizia di parte e dei dati raccolti in luogo dall'ufficio del Genio civile sulla entità dei danni subiti dallo stabile nei giorni immediatamente successivi al nubifragio vengono eseguiti i debiti controlli e

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

riscontri di massima ». Ciò in conformità alle istruzioni ministeriali del telegramma che porta la data del 2 ottobre 1965.

Ora, pretendere che i cittadini siano tutti al corrente di una certa procedura, come richiedeva il senatore Chiariello, mi pare che non sia giusto e realistico. In quei giorni, infatti, nessuno dei danneggiati ha pensato a fare una denuncia, anche perchè le autorità, e primo fra tutti il Vice Presidente del Consiglio, hanno dato assicurazione che, comunque, tutto sarebbe stato ricostruito e che a ciò avrebbe provveduto un'apposita legge.

Quando si è verificato l'evento, i cittadini colpiti sapevano che non esisteva alcuna legge che regolasse il loro caso, perchè la legge per Salerno non poteva avere valore per loro e le altre leggi avevano cessato di avere efficacia. Poichè non sapevano a cosa appigliarsi, noi li abbiamo consigliati intanto di cominciare le riparazioni per non correre il rischio di restare senza casa proprio durante l'inverno, perchè nelle nostre zone l'inverno comincia ai primi di novembre; fatto, questo, che avrebbe sicuramente fatto aumentare l'entità dei danni, come ha detto il senatore De Unterrichter.

Pertanto, tenendo conto di tutti questi elementi, noi abbiamo il dovere di mettere in condizione quei cittadini di poter avere il contributo previsto dal provvedimento in esame. Torno a precisare che, diversamente, nessuno dei danneggiati riuscirebbe ad avere tale contributo.

Ora, se non le dispiace, signor Presidente, vorrei che lei mi ripetesse la proposta fatta dai senatori De Unterrichter e Jervolino.

P R E S I D E N T E . Restando ferma la proposta di sopprimere l'inciso: « prima del loro inizio », i senatori De Unterrichter e Jervolino propongono di aggiungere un comma che prescriva che, in caso di mancato accertamento o di comunicazione del danno alla competente autorità, l'interessato dovrà esibire un atto notorio che attesti il danno da lui subito.

Z A N N I E R . A me pare che dovremo chiarire un elemento di fondo. I tempi sono due: il primo riguarda la denuncia,

che può avvenire o con la notificazione del danno subito o con un atto notorio sempre relativo al danno subito; il secondo tempo è quello riguardante l'accertamento, il quale, a mio avviso, nel caso specifico non va inteso nel senso esclusivo di accertamento del danno nella fase iniziale, ma anche nel senso di accertamento dei lavori effettivamente eseguiti, da parte dell'ufficio del Genio civile.

Ora, a me pare che l'accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile sia comunque necessario prima che si addivenga alla liquidazione. La formula, quindi, a mio avviso, deve riguardare per la prima parte la possibilità di denuncia mediante atto scritto o, qualora questa non fosse stata fatta (come nei casi segnalati dal senatore Ferrari), a mezzo di un atto notorio; per la seconda parte deve riguardare l'accertamento, che è un problema che deve essere affrontato in tutti i casi.

G U A N T I . Vorrei far presente che i senatori Spigaroli e Ferrari conoscono molto bene la situazione e che la legge che si vuol modificare col provvedimento in esame ha ottenuto l'obiettivo che si era prefissa. Si tratta, quindi, di adeguarla a talune esigenze reali, per cui mi pare che i dubbi espressi non abbiano alcuna ragione di essere e che possa senz'altro essere accettato quanto proposto dai senatori Spigaroli e Ferrari per rendere operante questa legge.

P R E S I D E N T E . L'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Jervolino non esige neppure la soppressione dell'inciso: « prima del loro inizio », perchè esso dice: « In caso di mancata denuncia prima dell'esecuzione dei lavori, l'interessato dovrà esibire, assieme alla domanda, un atto notorio redatto nelle forme di legge che attesti l'avvenuto danno ».

D E R I U , relatore. Signor Presidente, a me pare — e vogliate scusare la franchezza con la quale debbo parlare — che, oltre ad una tecnica ed una logica legislativa, esista anche un'etica legislativa; il legislatore deve porsi al di fuori e al di sopra di qualunque situazione di ambiente; in altre pa-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 79ª SEDUTA (30 novembre 1966)

role, nell'emanare una legge che abbia validità *erga omnes*, non deve porsi in relazione a casi specifici, a conoscenze personali o a interessi del proprio collegio elettorale, ma su un piano elevato ed obiettivo.

Qui si è fatta distinzione fra teoria e pratica, ed allora io dico che sul piano della teoria nemmeno i colleghi comunisti hanno avuto modo di invalidare il principio che sostenevo e che tuttora sostengo. Sul piano della pratica, invece, il senatore Gaiani ha torto e ragione allo stesso tempo, in quanto un soggetto che ha subito dei danni può non riuscire ad ottenere le riparazioni cui ha diritto non quando egli non fa la domanda o quando viene trascurato l'accertamento, ma quando, per la limitatezza dei fondi, non riesce, attraverso le pressioni più o meno forti che può esercitare, a far prendere in considerazione il proprio caso. Ma tutto ciò esula dal piano legislativo e si riferisce ad una prassi che può anche essere condannabile, anzi che è senz'altro condannabile, ma che, ripeto, non può essere modificata o migliorata con una legge.

Ora, la proposta fatta dal senatore De Unterrichter, ripresa e chiarita dal senatore Jervolino, a mio avviso complica ulteriormente le cose perchè l'atto notorio — che è un altro adempimento che viene imposto al cittadino — certifica del danno avvenuto, ma non dell'entità del danno stesso. Allora chi deve stabilire quale è stata l'entità del danno? È difficile che il Genio civile possa fare questa valutazione in rapporto ai lavori che sono stati eseguiti; infatti il danno prodotto ed il lavoro eseguito sono due cose diverse e, non di rado, due diverse entità. Molto spesso nell'esecuzione dei lavori di riparazione si può andare oltre ciò che era stato distrutto in quanto, nella ricostruzione di una casa o di altro bene immobile, si possono modificare i progetti per renderli più rispondenti ad esigenze di carattere familiare alle quali prima non si era potuto far fronte.

Faccio presente, inoltre, che la Commissione finanze e tesoro, nel parere espresso sul provvedimento in esame, manifesta le stesse preoccupazioni che ho manifestato io nel corso della mia relazione.

Vi leggo ora il parere espresso, in merito al provvedimento, dalla 5ª Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1883, nulla ha da opporre, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento.

Richiama, peraltro, la cortese attenzione della Commissione di merito sull'opportunità che, per quanto riguarda le opere di riparazione e di ricostruzione eseguite soltanto previa comunicazione del danno al Genio civile ma senza il relativo accertamento, vengano studiati opportuni accorgimenti onde evitare che le provvidenze di legge siano applicate a danni denunciati, ma inesistenti o maggiori di quelli reali ».

A mio avviso, la raccomandazione fatta dai colleghi della 5ª Commissione è quanto mai opportuna e meritevole di attenzione.

J E R V O L I N O . Confesso che mi ha colpito l'espressione del senatore Deriu, che cioè la proposta da me fatta di ricorrere all'istituto dell'atto notorio, nelle ipotesi cui si è riferito il senatore Ferrari, peggiorerebbe la situazione.

Certamente, in un atto notorio, non si può scendere a dettagli precisi, ma devo altresì far presente che, per quanto riguarda la parte tecnica, potremmo stare piuttosto tranquilli in quanto un qualsiasi ingegnere o geometra del Genio civile è in grado di stabilire se una certa riparazione è stata fatta, se la denuncia dell'interessato rientra nei limiti del dovuto, eccetera.

Ma, a parte questa considerazione, vorrei dire al senatore Deriu che, per superare la questione, noi dobbiamo trovare un espediente il quale, mentre salva il principio da lui tenacemente sostenuto, permetta tuttavia a coloro che non hanno denunciato in tempo i danni subiti dal ciclone per incapacità o cattiva volontà, di usufruire dei benefici di cui trattasi.

Il legislatore, a mio avviso, deve essere soprattutto uomo e deve aiutare il cittadino a salvaguardare i propri diritti.

A che cosa serve l'atto notorio? L'atto notorio è impegnativo non solo per colui che fa la denuncia dinanzi all'autorità com-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 79ª SEDUTA (30 novembre 1966)

petente, ma anche per i quattro testimoni che prestano giuramento per avallare la veridicità di un certo fatto. Nel caso venga giurato il falso, c'è la querela di falso e, nel caso concreto, questa potrà essere fatta dal Genio civile o anche da una terza persona, senza contare che il falso è un reato perseguibile d'ufficio.

Mi sembra, dunque, che l'atto notorio ci possa garantire tanto dal punto di vista sociale ed umano che da quello legale e non vedo, ripeto, come l'impiego di questo istituto potrebbe peggiorare la situazione.

Con tutta tranquillità noi potremmo stabilire che il cittadino che non abbia denunciato il danno subito dal suo fabbricato prima dell'inizio dei lavori di riparazione possa supplire a questa denuncia mediante un atto notorio avvalorato da testimoni.

Ricordo al senatore Deriu che il legislatore già altre volte è ricorso all'istituto dell'atto notorio: per esempio, dopo la guerra, quando, per le distruzioni dei pubblici edifici, non vi era la possibilità di dimostrare, per mezzo di certificati, se un individuo era sposato, aveva figli o, addirittura, se era nato.

Il legislatore stabilì allora di richiedere gli atti notori per le varie certificazioni disponendo che, data l'importanza degli atti stessi, dovessero testimoniare non quattro, ma cinque persone.

Ora, se a questo sistema si è ricorsi per comprovare la nascita, il matrimonio, lo stato civile dei cittadini, mi pare che, con tutta tranquillità, vi si possa far appello per il caso presente e mi auguro che il senatore Deriu accolga la mia proposta di emendamento.

M A S S O B R I O. La proposta del senatore Jervolino mi sembra buona: soltanto, sarebbe necessario, qualunque sia la formulazione che si vuole adottare, fissare un termine per la presentazione delle dichiarazioni dei danni.

J E R V O L I N O. D'accordo; potremmo stabilire « non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge ».

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La proposta avanzata dal senatore Ferrari e da altri oratori intervenuti nel dibattito contiene l'enunciazione di un principio che, a mio avviso, è opportuno adottare.

I cittadini che si preoccupano di riparare le proprie abitazioni quando ancora, per così dire, gli elementi imperversano, sono degni di ogni apprezzamento e riconoscimento. Non tener conto di questo dato di fatto vorrebbe dire scoraggiare quanti, di propria iniziativa, si adoperano per il ripristino dell'attività nelle zone colpite.

Finalmente, nella nostra legislazione, con il disegno di legge in esame e con il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, si è fatta strada e si applica questo principio. In proposito, ritengo opportuno dire che, alla Camera dei deputati, giace una proposta di legge, d'iniziativa dell'onorevole Guariento, in base alla quale gli Enti locali, e in particolare le Opere pie, dovrebbero essere autorizzate a procedere alla riparazione dei danni di guerra anticipando le somme occorrenti.

La legislazione attuale, infatti, non prevede la ricostruzione delle opere danneggiate della guerra se non ci sono i relativi stanziamenti, e ciò anche quando l'Ente interessato possa anticipare le somme necessarie.

La proposta dell'onorevole Guariento è dunque quanto mai opportuna e contiene un principio lodevole ed accoglibile da parte del Governo; forse, la proposta stessa verrebbe più rapidamente approvata in Senato, perchè alla Camera attende di essere discussa assieme a tutta una serie di provvedimenti, e, pertanto, sarebbe utile che qualche onorevole senatore ne facesse proprio il contenuto per riproporla dinanzi a questo ramo del Parlamento.

Ma, ritornando al provvedimento in esame, noi dobbiamo cercare, onorevoli senatori, di dare a queste norme una formulazione non equivoca se vogliamo evitare abusi e pericolosi precedenti. Allo scopo, sarebbe forse opportuno formulare un nuovo comma nel quale si dica: « Ove ricorrano giustificati motivi, la comunicazione o l'ac-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

certamento di cui al precedente comma potranno essere sostituite dalla presentazione di un atto notorio ». Oppure, potremmo dire: « L'accertamento di cui al precedente comma può essere fatto anche dopo l'inizio dei lavori ».

Forse, però, la cosa migliore da fare, allo stato della discussione, sarebbe quella di rinviare brevemente il dibattito e valutare attentamente le diverse soluzioni proposte, al fine di evitare l'adozione di formule pericolose.

P R E S I D E N T E . A me pare che l'aggiunta proposta si adatti bene al caso specifico e non crei precedenti per altri casi.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Poichè il problema che si solleva è che l'accertamento sia avvenuto dopo l'inizio dei lavori, forse sarebbe meglio dire che l'accertamento può avvenire anche dopo l'inizio dei lavori. In questo modo si allarga meno che non concedendo la possibilità di presentare un atto notorio.

Z A N N I E R . Concordo pienamente con la proposta fatta dal senatore Jervolino. Però, per eliminare la preoccupazione espressa anche dal senatore Deriu, riterrei opportuno dire « e questo abbia proceduto al relativo accertamento », anzichè: « o questo abbia proceduto al relativo accertamento »; cioè al posto della « o », metterei una « e ». In questa maniera il provvedimento comprenderebbe anche i casi segnalati dal senatore Ferrari.

In sostanza, il discorso è quello di prima. La liquidazione avviene quando il Genio civile ha fatto l'accertamento della ricostruzione, cioè dopo che sono stati sistemati i danni prodotti. A me sembra, ripeto, che gli adempimenti siano due: uno è la domanda — e in caso di mancata domanda c'è l'atto notorio che salvaguarda il diritto del cittadino — e l'altro è l'accertamento del Genio civile dopo che i lavori sono stati portati a termine. Il senatore Deriu aveva la preoccupazione che il danno subito a volte può

essere inferiore rispetto alla ricostruzione effettuata, ma quando si tratta di ricostruzione di edifici l'ufficio del Genio civile è in grado di stabilire quale è stata effettivamente l'opera di ricostruzione. Nella valutazione vi potranno essere lievi difformità, ma è evidente che se anche qualcosa sfuggisse all'accertamento (cioè, anche se viene fatta qualche riparazione in più rispetto al danno effettivamente subito) ciò costituirebbe un rischio che necessariamente dobbiamo correre proprio secondo quel principio che sono pochi coloro che approfittano di queste situazioni per farsi un telaio in più o cose di questo genere, perchè evidentemente non si abbatte un muro per rifarlo nuovo quando esso è in condizioni tali da poter ancora resistere.

P R E S I D E N T E . Se non sbaglio, lei attribuisce a questa formula relativa all'accertamento il significato di un accertamento fatto *a posteriori*, mentre nel caso specifico si tratta di un accertamento che deve essere fatto prima dell'inizio delle opere di riparazione; cioè si tratta di un accertamento del danno subito, non del lavoro fatto. Si tratta, ora, di vedere se dobbiamo vincolare la concessione del contributo a questo accertamento preventivo oppure no.

Ad ogni modo, anche a me parrebbe opportuno rinviare la discussione del provvedimento alla prossima seduta.

G E N C O . Anch'io sono del parere che sia opportuno rinviare l'esame del provvedimento per non creare un precedente di questo genere.

S P I G A R O L I . Signor Presidente, desidero far presente che con la formula escogitata dal senatore Jervolino si elimina il pericolo di escludere un certo numero di interessati, però si crea un altro inconveniente. Infatti, poichè per tutti questi casi c'è stato l'accertamento *a posteriori* delle opere eseguite da parte del Genio civile e già sono stati predisposti i decreti per la liquidazione delle somme di risarcimento — decreti che si trovano al Provveditorato regionale —, il costringere coloro che sono

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

stati danneggiati a fare un atto notorio non mi sembra molto opportuno in quanto in tal modo si rimette in movimento tutta la procedura, perchè il Provveditorato deve restituire la pratica al Genio civile, questi deve avvertire l'interessato, e via di seguito, con un'enorme perdita di tempo.

Rifacendomi, pertanto, alle argomentazioni del collega Zannier, sarei del parere di ritenere valido, ai fini della liquidazione, l'accertamento dei lavori eseguiti, da parte del Genio civile.

In tal modo nessun caso resta escluso perchè il Genio civile, prima di inoltrare la pratica, avrà fatto la perizia del danno subito.

D E' C O C C I, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono del parere che la norma di carattere generale non vada modificata in quanto, fra l'altro, essa è perfettamente parallela a quella contenuta nel recente disegno di legge che provvede ai danni arrecati dalle alluvioni. Per quanto riguarda il caso sollevato dal senatore Ferrari, che è tanto degno di attenzione al punto da suscitare questa interessante discussione, mi pare che, per venire incontro ai casi nei quali manca il requisito dell'accertamento prima dell'inizio dei lavori, basta porre una norma che consenta di fare l'accertamento dopo l'inizio di detti lavori. Ricorrendo invece ad altre soluzioni come, ad esempio, quella dell'atto notorio, c'è il rischio di ammettere delle eccezioni più ampie e più generiche di quelle che il provvedimento in esame vuol prevedere.

Ritengo che le preoccupazioni espresse dal senatore Ferrari e da altri commissari siano più che fondate e, come ho già detto, concordo sull'opportunità di dare al provvedimento una formulazione non equivoca. Per questa ragione, al fine di valutare le soluzioni prospettate dalle diverse parti nel corso della discussione ed anche per evitare che siano adottate formule pericolose che potrebbero avere delle conseguenze spiacevoli, a nome del Governo, propongo un breve rinvio della discussione.

P R E S I D E N T E. Invito il relatore ed i proponenti del disegno di legge a te-

nersi in contatto con il sottosegretario de' Cocci per l'elaborazione della nuova formulazione da dare all'articolo unico.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza » (1891)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'ANAS di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza » (1891).

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 1891, oggi al nostro esame, si è reso necessario a seguito della sentenza 10 gennaio 1966, n. 1, della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimi gli articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Detta legge ha previsto un piano di costruzione di nuove strade ed autostrade per complessivi 200 miliardi, da stanziarsi in un decennio (dal 1961-62 fino al 1970) nella misura di 20 miliardi all'anno. Come loro sanno, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione le norme delle quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La sentenza della Corte costituzionale ha bloccato l'utilizzazione dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e non impegnati ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge entro il 10 gennaio 1966.

È da ricordare inoltre che la ripartizione dello stanziamento in dieci anni era stata ridotta a sette anni in forza della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, con conseguente aumento delle quote annuali a carico del bilan-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

cio del Ministero dei lavori pubblici. Sia la legge 13 agosto 1959, n. 904, che la legge 18 dicembre 1962, n. 1748, venivano incontro ad una esigenza profondamente sentita, quella cioè di costruire talune strade di grande comunicazione tanto nella penisola che nelle isole, al fine di dotare il territorio nazionale di una rete stradale rispondente, in qualche modo, alle necessità del normale traffico e alle esigenze del turismo; si trattava di porre le premesse per un ulteriore sviluppo economico e sociale della Nazione. La Corte costituzionale si dovette occupare della legge n. 904 in seguito all'opposizione fatta da una persona che era stata espropriata dall'ANAS. Il Supremo Consesso, il 10 gennaio 1966 (a distanza di sei anni da che la legge stava operando), con sentenza n. 1, ne dichiarò incostituzionali gli articoli 1 e 4. Il primo di detti articoli indicava le finalità programmatiche nonché la spesa complessiva, mentre l'articolo 4 stabiliva la ripartizione annuale delle somme e la loro iscrizione nello stato di previsione della spesa. A mio avviso, la decisione della Corte costituzionale è di una gravità estrema, anche perchè rivela un indirizzo che, se si dovesse consolidare, porterebbe a conseguenze « spiacevoli » perchè metterebbe il Parlamento in condizione di non poter assolvere al suo compito, che è quello di determinare la politica economica del Paese attraverso lo strumento che gli è proprio, vale a dire la legge formale e sostanziale.

La Corte costituzionale basa la propria decisione, come ho già detto, sull'articolo 81 della Costituzione e a me sembra che si stia verificando una certa « distorsione » di tale articolo; il che, a poco a poco, ci allontana dal significato vero della norma, oltre che dalla realtà effettuale dello spirito e della logica della Carta costituzionale. Voglio ripetere in questa sede quanto già dissi in Aula, l'altro giorno, e cioè che in democrazia non esistono « tabù »: come il Parlamento sopporta la critica che gli viene rivolta da qualunque parte, così anche gli altri organi dello Stato devono sopportare le critiche mosse loro da un cittadino qualunque e, a maggior ragione, da un parlamentare. A

questa regola democratica non possono sottrarsi nè la Corte costituzionale nè la magistratura ordinaria le quali non sono poste in una specie di Olimpo al quale non può arrivare l'eco dell'umano lamento. Questi organi devono adeguarsi al progressivo sviluppo delle istituzioni, alla realtà in continuo movimento e non possono « fermarsi » in posizione anacronistica, bloccando così l'evoluzione che si verifica in campo legislativo, che esprime e consacra nel diritto positivo elementi acquisiti dalla coscienza umana, aspirazioni e prospettive della collettività nazionale.

La legge n. 904 non è una legge formale, ma una legge sostanziale (« dispositiva ») che ha disposto l'inserimento annuale nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici di una determinata cifra (20 miliardi) quando il programma era decennale con un modico aumento, rapportato alla cifra globale, quando il programma è stato ridotto a sette anni. È evidente che sulla base della legge sostanziale la legge formale di bilancio dovesse accogliere di anno in anno la cifra indicata nella prima. Non bisogna dimenticare che il bilancio è un documento contabile il quale, quando viene alla parte consuntiva, al rendiconto, deve necessariamente provvedere, nei modi consentiti, all'integrazione di eventuali differenze. L'articolo 81, quarto comma, parla di nuove o di maggiori spese che non trovino copertura; ma questo non può significare altro che, una volta approvato il bilancio, una legge che volesse istituire una nuova spesa o una spesa « in più » deve provvedere alla necessaria copertura o operando una riduzione nei capitoli già inseriti nel bilancio, vale dire stabilendo una minore spesa in altri settori, oppure determinando una nuova entrata. Nel caso in esame non si tratta di una nuova spesa nè di una spesa maggiore, ma piuttosto di una spesa diversa. Questo significa che lo Stato, per far fronte ad esigenze che presentano carattere prioritario, riduce altre spese in altri settori ritenuti meno importanti o aventi carattere di minore urgenza. È quindi evidente nel caso in esame che la copertura esisteva e che l'articolo 81 della Costituzione era stato rispettato in tut-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 79ª SEDUTA (30 novembre 1966)

ta la sua portata. La sentenza della Corte non ha tenuto conto di questa realtà e ha dato un'interpretazione così ristretta dell'articolo 81 che, se fosse accettata integralmente, porrebbe il Parlamento nell'impossibilità di una programmazione legislativa anche a breve termine. In tale ipotesi, come sarebbe possibile l'approvazione del programma quinquennale, dal momento che questo prevede un finanziamento ripartito in un certo arco di tempo e le condizioni di copertura non sono diverse, nella sostanza, da quelle previste dalla legge di cui si discute? A parte ogni altra considerazione, si corre il rischio di pervenire ad un notevole svuotamento del Parlamento e della sua funzione sovrana.

Premesso tutto questo, veniamo ad esaminare più da vicino il programma di sviluppo dell'ANAS, che dovrebbe spendere per il 1966-67 la cifra di 43 miliardi e più precisamente 24 miliardi nel 1966 e 19 miliardi nel 1967. Con questa cifra si raggiungerebbero i 200 miliardi previsti dalla legge originaria e quindi si supererebbero le difficoltà create dalla dichiarazione di illegittimità degli articoli 1 e 4 della legge numero 904, la quale potrebbe così esplicare tutta la sua efficacia fino al raggiungimento dei suoi obiettivi originari.

Queste, dunque, le ragioni per le quali mi permetto di sollecitare la rapida approvazione del disegno di legge che consentirà all'ANAS di portare a compimento le opere già iniziate.

G A I A N I . Prendo atto delle dichiarazioni del relatore ma vorrei far presente alla Commissione alcune perplessità che sono sorte in me. Certo, qui si tratta di completare opere già iniziate, di migliorare e di adeguare le strade nazionali alle moderne esigenze, tuttavia è necessario vedere se il reperimento di mezzi che stiamo per fare non venga a togliere dei fondi ad opere più urgenti e necessarie. Mi riferisco in modo particolare alle opere che si sono rese necessarie a seguito delle recenti alluvioni che hanno funestato il nostro Paese. Sono dell'avviso che il finanziamento in esame potrebbe più utilmente essere destinato alla ripa-

razione di tali danni. Preoccupato che non si venisse meno al rispetto di certe priorità, ho esaminato il bilancio del 1966 per sapere l'esatta denominazione del capitolo 5611 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1966, sul quale grava la copertura dell'onere previsto dal provvedimento che stiamo esaminando, per lo stesso anno 1966: su tale forma di copertura non ho serie obiezione da muovere, pur rimanendo ferma la mia valutazione in tema di « scelte » per l'utilizzo delle nostre risorse finanziarie. Più serie preoccupazioni, invece, desta in me la copertura prevista dal secondo comma dell'articolo 4, il quale dispone che all'onere di 19 miliardi, relativo all'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Si tratta in altre parole di sapere se i 19 miliardi che vogliamo dedicare alla sistemazione delle strade statali non sia invece più utile impiegarli nel finanziamento delle opere che si sono rese necessarie a seguito dell'alluvione.

D E R I U , *relatore*. Il cosiddetto « fondo globale » contiene in sé un elenco di leggi *in itinere* che dovrebbero essere finanziate. Il disegno di legge al nostro esame, che è precedente al decreto determinato dall'alluvione, è compreso in quell'elenco.

G A I A N I . La priorità dell'investimento mi spinge a fare una riserva a questo riguardo.

D E U N T E R R I C H T E R . A mio avviso l'approvazione di questo disegno di legge si rende necessaria ed urgente dal momento che l'ANAS, sulla base del proprio programma, ha iniziato parecchie opere che poi sono state sospese per il venir meno degli stanziamenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale. Bisogna mettere l'ANAS in condizione di completare dette opere proprio per evitare un'inutile dispersione di denaro e un deterioramento dei materiali già impiegati. Posso portare l'esem-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79ª SEDUTA (30 novembre 1966)

pio della strada n. 43 dove è necessario attivare e completare un attraversamento ferroviario i cui lavori sono stati interrotti nel marzo 1966. Le armature in ferro si arrugginiscono ed è necessario provvedere quanto prima.

G E N C O. Il relatore ha dimenticato di dire che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato, nel proprio parere, di non aver nulla da osservare « per quanto di propria competenza ».

Condivido le considerazioni fatte dal senatore De Unterrichter facendo presente alla Commissione la necessità non solo di portare a compimento le eventuali fondazioni ed arcate di ponti, cavalcavia ed altre opere rimaste in sospeso, ma anche il completamento di taluni « allargamenti » di carreggiata stradale che si rendono necessari per evitare che le molteplici « strozzature » esistenti nella rete stradale continuino ad essere causa di ingorghi e di incidenti automobilistici.

D'altro canto, credo che l'Azienda nazionale strade statali non possa fermare i propri lavori per il semplice fatto che si è verificata l'alluvione. Per i danni arrecati da questa il Governo provvederà con altre misure.

Per questo motivo sollecito l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

F A B R E T T I. Sono dell'avviso che i fondi stanziati con il provvedimento in esame potrebbero più utilmente essere destinati alla riparazione di danni provocati dalla recente alluvione. Anch'io, come il senatore Gaiani, nutro serie perplessità sulla copertura indicata nel secondo comma dell'articolo 4 e ritengo che non possano essere distolti 19 miliardi di lire dopo quanto è successo nel nostro Paese in seguito all'alluvione.

Se è vero che la sentenza della Corte costituzionale ha creato serie difficoltà per l'ANAS obbligandola a sospendere i lavori, non si può fare a meno di domandarsi perchè si arrivi a discutere questo provvedimento dopo quasi 10 mesi dalla data di detta sentenza. Vi è una evidente contraddi-

zione tra l'urgenza di provvedere alle difficoltà create con la dichiarazione di illegittimità degli articoli 1 e 4 della legge n. 904 ed il notevole tempo per presentare un disegno di legge capace di ovviare al voto della Corte costituzionale. A mio avviso non vi è possibilità di conciliazione tra l'urgenza di provvedere per evitare che l'ANAS resti paralizzata e la lentezza con la quale il Ministero ha predisposto e presentato il provvedimento.

Per quanto riguarda la copertura relativa ai 19 miliardi noi manteniamo le nostre riserve.

G I A N C A N E. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge perchè si tratta del completamento di opere di primaria importanza per la viabilità del nostro Paese. D'altro canto, anche dal punto di vista economico, è opportuno completare queste opere già iniziate proprio per evitare quel sicuro deterioramento cui si è accennato: così sta accadendo per la statale 90-bis, i cui lavori sono sospesi da diverso tempo.

Sono dunque favorevole ad una sollecita approvazione del provvedimento che reintegra l'ANAS delle somme divenute inutilizzabili a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

C H I A R I E L L O. Sono pienamente favorevole al disegno di legge che non si può pensare di poter tenere ulteriormente in sospeso, anche perchè vi sono importanti lavori stradali che nel frattempo sono rimasti fermi. Il senatore Fabretti si è meravigliato del fatto che si sia perduto un anno, e non soltanto per mancanza di fondi, come ha affermato il senatore Genco, ma anche per la lentezza con cui procede tutto l'ingranaggio burocratico. Se noi aggiungiamo, a tutti questi, altri intoppi, complichiamo ancor più la situazione, alla quale si deve porre rimedio. Si capisce che il provvedimento reca in sé problemi di stanziamento, perchè non è facile trovare subito una cinquantina di miliardi.

D E R I U, *relatore*. Vorrei dare atto ai colleghi comunisti della loro coerenza: essi

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

erano contrari, all'inizio, all'oggetto della legge, e quindi la stessa contrarietà dimostrano anche adesso.

Qui non si tratta della costruzione di autostrade, si tratta, come il titolo dice, di « lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza ». Giustamente ha fatto notare il senatore De Unterrichter che molti lavori già iniziati sono stati sospesi. Voi sapete che quando ciò avviene, il tempo si incarica di distruggere quanto è stato fatto, e quindi si tratta di denaro pubblico sciupato. È necessario che le opere siano terminate, sia che ci si trovi di fronte a interruzioni vere e proprie, sia che si tratti di una strada come la « Carlo Felice », di cui rimangono da fare quaranta chilometri, strada che è tutta sconvolta in modo tale da rappresentare un pericolo per la circolazione pubblica. Il Governo purtroppo ha impiegato dieci mesi per la presentazione del disegno di legge; questo poteva essere sottoposto al nostro esame in febbraio, dopo la sentenza della Corte costituzionale. Vero è che occorre l'assenso del Tesoro il quale aspettava di poter formulare il bilancio di previsione del 1967 e inserire quindi nel fondo globale i 19 miliardi che mancavano, proprio per superare le difficoltà avanzate dalla Corte costituzionale.

Pertanto mi sembra doveroso approvare subito il disegno di legge.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rendo conto delle esigenze prospettate dai senatori di parte comunista, però, a parte la loro fondatezza, qui ci troviamo di fronte a un provvedimento che reintegra l'ANAS di somme già previste e rimaste inutilizzate; e in ogni caso non si tratta della costruzione di nuove autostrade nelle zone, magari, più evolute d'Italia, ma di strade statali di primaria importanza, in zone veramente arretrate di secoli. Un Paese civile deve pur avere una rete stradale che permetta di circolare!

Quindi, per reintegrare la somma all'uopo stanziata nella misura di 43 miliardi, è stata scelta la strada di reintegrare in bilancio le somme che, per le vicende ricordate, non è stato possibile utilizzare.

Si tratta quindi di un provvedimento che fa seguito a quanto è avvenuto dopo la decisione della Corte costituzionale. È stato necessario attendere la formazione del bilancio per poter realizzare la copertura.

Mi sembra quindi che il disegno di legge debba essere assolutamente approvato; ne abbiamo quasi il dovere, per adeguarci a quanto disposto dalla Corte costituzionale.

G A I A N I . Come mai è stato necessario questo disegno di legge per destinare una parte di questi 43 miliardi previsti dal capitolo 5611 per finanziare una stessa legge?

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La somma che non era stata ancora spesa, dopo la sentenza della Corte costituzionale, era stata incamerata dal Tesoro ed è stata ristanziata nello stesso capitolo.

D E R I U , *relatore*. La Corte, nel dichiarare incostituzionali i ricordati articoli 1 e 4, ha annullato tutti i finanziamenti. Non dimenticate che la Corte decise ai primi dell'anno, quindi la sentenza ha valore *ex nunc*; allora si è dovuto predisporre una nuova legge per indicare più precisamente la copertura. Per il 1966 vi erano già 24 miliardi stanziati nel bilancio e approvati con legge formale dal Parlamento; per il 1967 si è dovuto attendere la formulazione del bilancio di previsione.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La sentenza della Corte costituzionale annulla proprio la norma quindi non esistono più né l'articolo 1 né l'articolo 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904, né i relativi stanziamenti.

G A I A N I . A suo tempo io e la mia parte politica votammo la legge 13 agosto 1959, n. 904, perchè ritenevamo che effettivamente i lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza fossero necessari. Quindi il testo del presente disegno di legge lo votiamo così com'è; però votiamo contro la seconda parte dell'articolo 4, in quanto andiamo a impegnare il bilancio del 1967

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

nel momento in cui potrebbero presentarsi esigenze diverse e più urgenti di quelle che andiamo a soddisfare con questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per il completamento dell'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.

Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.

(È approvato).

Art. 2.

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui all'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

(È approvato).

Art. 3.

È convalidata, anche agli effetti dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione da parte del Ministro dei lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 24 miliardi relativo all'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

All'onere di lire 19 miliardi relativo all'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Poichè il senatore Gaiani ha manifestato il voto contrario del Gruppo comunista al secondo comma dell'articolo di cui ho testè dato lettura, procederò alla votazione dell'articolo stesso per divisione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 79^a SEDUTA (30 novembre 1966)

autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1920-Urgenza)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E R I U , *relatore*. Devo dare atto all'ANAS di avere operato con molta sollecitudine, tanto che un programma, da essa previsto originariamente in dieci anni, si propone di realizzarlo in un tempo molto minore, mi pare in sette anni, per cui, sopprimendo gli stanziamenti degli esercizi 1971 e 1972, ed incrementando gli esercizi

1967, 1968 e 1969, si viene ad avere una disponibilità maggiore, rispettivamente, di lire 3 miliardi, 4 miliardi e 3 miliardi. La copertura è stata assicurata perchè la legge 24 luglio 1961, n. 729, che noi stiamo per modificare, la indica con precisione, agli articoli 10, 22, 25 e 26, per cui non ci sono osservazioni da fare in proposito. E mi pare che il disegno di legge presenti un'estrema importanza e urgenza.

Io invece avrei una richiesta di chiarimento da fare all'onorevole Sottosegretario. La legge 24 luglio 1961, n. 729, stabilisce tassativamente che almeno il 40 per cento dello stanziamento di lire 100 miliardi doveva essere speso per il Mezzogiorno. Effettivamente il « povero » Mezzogiorno ha ricevuto la quota destinatagli per legge? Il Ministero dei lavori pubblici, e per esso l'ANAS, ha tenuto fede a questo impegno? Questo mi pare di grande importanza.

D E' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le somme previste dalla legge n. 729 sono state spese là dove era necessario. L'ANAS si è anche avvalsa del meccanismo anticipato degli stanziamenti per venire incontro alle necessità più urgenti, ed ha cercato di dare impulso al programma dei lavori abbreviandolo di due anni ed accrescendo, di conseguenza, gli stanziamenti previsti per i prossimi tre anni.

Per quanto riguarda la ripartizione della somma di 100 miliardi, essa è stata effettuata in una serie di importanti lavori stradali di cui ho qui l'elenco, a disposizione degli onorevoli commissari. In questo modo sarà anche possibile completare il programma dei raccordi; fino a questo momento, trattandosi di raccordi con le autostrade già costruite, e non essendo ancora ultimata quella del sud, per forza di cose il nord ha fatto la parte del leone. Complessivamente, può dirsi che le somme spese nel Sud ammontano sino ad ora a circa il 30 per cento dello stanziamento previsto dalla citata legge.

G E N C O . Noi votiamo il disegno di legge esprimendo però il rammarico perchè gli impegni assunti non sono stati rispettati; infatti se è vero che la strada Salerno-

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 79ª SEDUTA (30 novembre 1966)

Reggio Calabria è in corso di avanzata esecuzione, è anche vero che le somme stanziare per il Mezzogiorno sono inferiori all'aliquota del 40 per cento. Quindi preghiamo il Governo di tener conto di queste osservazioni nella sede opportuna.

G I A N C A N E . Presidente, anch'io mi associo a questa richiesta affinché siano rispettati gli impegni assunti.

C H I A R I E L L O . Mi associo anch'io alle dichiarazioni del senatore Genco.

P R E S I D E N T E . È evidente che, pur tenendo conto della mancanza di autostrade nel sud, occorre adeguarsi il più possibile a questa situazione di fatto.

D E R I U , *relatore*. La legge 24 luglio 1961, n. 729, precisa che non meno del 40 per cento del complesso degli stanziamenti relativi alla costruzione delle autostrade, delle strade di grande comunicazione e dei raccordi deve essere destinato al Mezzogiorno d'Italia.

P R E S I D E N T E . Sia precisato a verbale questo rilievo che è stato mosso da tutte le parti politiche.

G A I A N I . Desidero fare una brevissima dichiarazione, che del resto voi già intuiste.

Sapete che, quando si discusse il piano quinquennale, noi contestammo la scelta economica fatta dalla maggioranza di allora, ed anche altri colleghi che oggi sono nella maggioranza contestarono, come noi, quella scelta.

La nostra parte politica in Senato contestò la scelta delle autostrade e indicò scelte diverse e più opportune, tra le quali c'era anche la difesa del suolo, che oggi è, diciamo, di attualità.

Pertanto, noi votiamo contro questo provvedimento, per coerenza alla nostra impostazione di allora ed anche perchè sull'articolo 2 si ripropone la riserva esposta in precedenza circa l'impegno che è previsto nel bilancio 1967, quando si potrebbero fare delle spese più utili in settori diversi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e sostituito dal seguente:

« Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

Esercizi

1961-62	L. 5.000.000.000
1962-63	» 10.000.000.000
1963-64	» 10.000.000.000
1964 (II sem.)	» 5.000.000.000
1965	» 10.000.000.000
1966	» 10.000.000.000
1967	» 13.000.000.000
1968	» 14.000.000.000
1969	» 13.000.000.000
1970	» 10.000.000.000 ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari